

**Dottori commercialisti e Revisori Contabili**  
**Wirtschaftsprüfer und Steuerberater**

Bolzano, 11 maggio 2017

Dott. **Alessandro Steiner**      Dott. **Ivo Senoner**  
Dott. **Fabrizio Rossi**        Dott. **Roberto Pedrotti**  
Dott.ssa **Barbara Giordano**

Gentile Cliente

**Consulenti del Lavoro – Arbeitsrechtsberater**  
Dott. **Loris De Bernardo**      Dott. **Thomas Weissensteiner**

**Collaboratori – Mitarbeiter**  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili – Wirtschaftsprüfer und Steuerberater:  
Dott.ssa **Valeria D'Allura**      Dott.ssa **Gianna Sblandano**  
Dott. **Markus Siller**

Consulenti del Lavoro – Arbeitsrechtsberater:  
Rag. **Daniele Colaone**      **Manuel Colaone**

Dott. **Daniel Menestrina**      Dott. **Andrea Venturini**  
Dott.ssa **Verena Rensi**        Dott. **Simon Kofler**  
Dott. **Matthias Pirrone**        Dott. **Marco Fonio**

OGGETTO: NOVITA' DI CARATTERE FISCALE E RICHIAMO SULLA GESTIONE PEC.

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ha introdotto alcune significative novità fiscali, riguardanti principalmente i seguenti aspetti:

## **SCISSIONE DEI PAGAMENTI (C.D. SPLIT PAYMENT)**

Il meccanismo dello "Split Payment" prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi fatturate dalle imprese nei confronti degli Enti Pubblici (ad esempio Stato, Regioni, Province, Comuni Camere di commercio, istituti universitari, aziende sanitarie locali, ecc) l'IVA è in ogni caso versata dai medesimi Enti Pubblici direttamente all'Erario anziché al proprio fornitore. **Con decorrenza 1 luglio 2017** tale obbligo di versamento diretto all'Erario dell'IVA esposta nelle fatture ricevute graverà anche sulle società controllate dagli Enti Pubblici nonché sulle società quotate in Borsa.

Tale meccanismo è stato inoltre esteso **con decorrenza 1 luglio 2017 anche ai professionisti per le proprie prestazioni assoggettate a ritenute alla fonte rese agli** Enti Pubblici o alle società controllate dagli stessi Enti Pubblici o alle società quotate in Borsa.

## **DETRAZIONE DELL'IVA**

È stato variato l'art. 25, co. 1, del D.P.R. 633/1972, disponendo che le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati, progressivamente numerate, devono essere annotate "in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno". Si tratta di una drastica riduzione dei termini di registrazione delle fatture di acquisto per poter legittimamente detrarre l'IVA esposta: in pratica una fattura di acquisto con data 2017 deve necessariamente essere registrata e conteggiata ai fini della liquidazione al più tardi nel mese di dicembre 2017.

## **COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEI CREDITI TRIBUTARI**

L'art. 3, co. 1, lett. a), del D.L. 50/2017 stabilisce che per operare legittimamente la compensazione orizzontale del credito IVA annuale e dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive dell'Irpef, dell'Ires e

dell'Irap, per importi superiori ad euro 5.000 annui, il contribuente ha l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alla singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito

### F24 ONLINE

Contemporaneamente alle citate restrizioni è stato introdotto l'obbligo, da parte dei soggetti titolari di partita Iva, di inviare telematicamente tramite Entratel oppure Fisconline i modelli F24 contenenti compensazioni con crediti relativi all'IVA o a qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d'imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi. Precedentemente tale obbligo sussisteva solo per i modelli F24 che per effetto della compensazioni andavano a "zero"

In altre parole, a partire dal 24 aprile 2017 con un periodo di "tolleranza" per i necessari adeguamenti tecnici sino al **01.06.2017** (Ris.n.57E del 04.05.2017), tutte le compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo eseguite da **soggetti titolari di partita IVA devono transitare da Entratel oppure Fisconline**, e non possono pertanto più essere eseguiti tramite home banking.

**Facciamo quindi il punto sulle nuove modalità di compensazione dei crediti fiscali tramite il modello F24 a partire dall'entrata in vigore del Decreto Legge 50/2017 dello scorso 24 aprile per i contribuenti titolari di partita IVA:**

- 1) Per prima cosa, per chi non lo avesse già fatto, bisogna registrarsi sul portale Fisconline dell'Agenzia delle Entrate per ottenere le credenziali di accesso.  
Di seguito il link con tutte le informazione necessarie per la registrazione

<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>

**Nota : per le società è necessario registrare ed ottenere prima le credenziali del legale rappresentante e successivamente richiedere quelle dalla società.**

- 2) Per pagare il F24 il contribuente deve quindi accedere con le proprie credenziali al servizio F24WEB dell'Agenzia delle Entrate.  
Di seguito il link con tutte le informazione necessarie

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F24/Compilazione+invio+F24+via+web/>

Nota: La procedura relativa alle nuove modalità di invio in sintesi si sintetizza poi in tre passaggi:

- 1) immissione del F24 sul portale F24WEB;
- 2) successivo controllo relativo all' esito dell'elaborazione del F24 e stampa della ricevuta;
- 3) dopo la scadenza, stampa del modello F24 .

Considerato il breve periodo per attrezzarsi (al massimo entro 01.06.2017) si consiglia di attivarsi al più presto; in mancanza non si potranno utilizzare in compensazione i crediti spettanti dovendoli chiedere a rimborso con tempi incerti e lunghi.

Si comunica che il ns. studio è da sempre attrezzato per effettuare il versamento con modalità telematiche, pertanto, i clienti che volessero incaricare il ns. studio di effettuare, a partire dal 01.06.2017 **tutti i versamenti F24** possono incaricarci di tale servizio compilando il modulo allegato e consegnandolo allo studio entro il 26.05.2017.

## LOCAZIONI BREVI

L'art. 4 del D.L. 50/2017 ha introdotto il regime fiscale delle locazioni brevi, intendendosi per tali gli affitti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online (co. 1). Viene stabilito che, a decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca, con l'aliquota del 21% in caso di opzione.

## INFORMAZIONI SULLA GESTIONE PEC

Come già comunicato in precedenza ricordiamo che la notifica degli atti di accertamento e di riscossione destinati ad imprese individuali, a società e ai professionisti iscritti in albi o elenchi da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, dell'INAIL e della CCIAA, avviene esclusivamente via Pec, all'indirizzo risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (INI-PEC).

Nel caso in cui l'indirizzo PEC risulti inattivo o non valido, l'atto dovrà essere depositato presso la Camera di Commercio territorialmente competente; il relativo avviso sarà pubblicato sul sito internet del medesimo ufficio e al destinatario sarà inviata un'apposita raccomandata con avviso di ricevimento.

**Pertanto si raccomanda vivamente** di verificare se la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) è ancora attiva e direttamente visibile sul proprio computer e di controllare costantemente la propria posta elettronica certificata per rimanere sempre aggiornati.

Si corre il rischio di ricevere (senza saperlo) la notifica di atti di accertamento e di riscossione che risultano poi non più impugnabili per decorso dei termini di decadenza. Si sono già verificati i primi casi e il contribuente di fatto è così impossibilitato a difendersi.

Ringraziando per l'attenzione si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si porgono distinti saluti.

Steiner – Senoner & Partners